

per chi vuole saperne di più

Conosci qualcuno interessato a ricevere notizie della Fnp? Invia una email con nome e recapito email della persona interessata a pensionati.milano@cisl.it.

Che cosa è la cosiddetta 14esima

Tecnicamente si chiama **“somma aggiuntiva”**. E' un contributo introdotto dal Governo Prodi nel 2007 erogato una volta l'anno, nella mensilità di luglio in favore delle pensioni più basse. Il contributo varia a seconda dell'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato.

La legge

L'articolo 5, decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede che a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purché gestite dall'Inps) e del Fondo Clero **in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a 64 anni hanno diritto alla "quattordicesima" anche i titolari assegno ordinario di invalidità, di pensione inabilità o di pensione ai superstiti mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli invalidi civili).**

Cosa hanno ottenuto Cgil Cisl Uil e Spi Fnp Uilp pensionati

A partire dal 2017 la somma aggiuntiva verrà erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un **reddito complessivo personale** ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè entro 9.786,86 € lordi annui) oppure compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo (cioè superiore a 9.786,86 € ma entro la soglia di 13.049,15 € lordi annui). **Importante: oltre tale soglia, l'aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva potenzialmente.**

Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

Importo della 14esima anno 2017

L'importo erogato dal 2017 varia a seconda dell'anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato.

Se il reddito è superiore a 1,5 volte (e non supera 2 volte) il trattamento minimo Inps la “somma aggiuntiva” è pari rispettivamente: a 336 euro se ha versato fino a 15 anni di contributi; 420 euro fino a 25 anni di contributi; 504 euro con più di 25 anni di contribuzione.

per chi vuole saperne di più

Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo Inps l'importo è pari a 437,546 e 655 euro a seconda se la contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni, fino a 25 anni o superiore a 25 anni di contributi. Abbiamo preso su internet la tabella di pensionati Oggi.it) che riepiloga schematicamente la nuova articolazione nella corresponsione della somma aggiuntiva dal 2017.

Come Cambia la Quattordicesima dal 2017						
Tipo di Lavoratore (l'interessato deve avere almeno 64 anni)	Sino al 2016			Dal 2017		
	Importo Annuo*	Limiti di Reddito Annuo Personale del Pensionato**		Importo Annuo*	Limiti di Reddito Annuo Personale del Pensionato**	
		Da	A		Da	A
Fino a 15 anni di contributi (fino a 18 anni se autonomo)	non erogabile	€ 9.786,87	€ 13.049,14	€ 336,00	€ 9.786,87	€ 13.049,14
	€ 336,00	€ 0,00	€ 9.786,86	€ 437,00	€ 0,00	€ 9.786,86
Oltre 15 e fino a 25 anni di contributi (oltre 18 e sino a 28 anni se autonomo)	non erogabile	€ 9.786,87	€ 13.049,14	€ 420,00	€ 9.786,87	€ 13.049,14
	€ 420,00	€ 0,00	€ 9.786,86	€ 546,00	€ 0,00	€ 9.786,86
Oltre 25 anni di contributi (oltre 28 anni se autonomo)	non erogabile	€ 9.786,87	€ 13.049,14	€ 504,00	€ 9.786,87	€ 13.049,14
	€ 504,00	€ 0,00	€ 9.786,86	€ 655,00	€ 0,00	€ 9.786,86
* La somma è pagata con la mensilità di luglio ed interessa tutti i pensionati ultra 64 enni con una prestazione previdenziale erogata dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell'Inps, le gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO nonché il Fondo Clero. La prestazione non viene erogata nei confronti dei pensionati Inpgi; ** Il limite è riferito al reddito personale del pensionato.						
PensioniOggi.it						

L'aumento spetta, in **misura proporzionale**, a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età. In analogia, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

per chi vuole saperne di più

In totale saranno circa 3,5 milioni i pensionati che quest'anno avranno la quattordicesima. Di questi 3,4 milioni sono pensionati privati e 125mila pubblici, oltre ai 6mila del settore sport e spettacolo. Di questi, circa 2 milioni denunciano una pensione al di sotto dei 9.800 euro (1,5 il trattamento minimo) e in 1,45 milioni, invece, un assegno al di sotto dei 13mila euro (tra 1,5-2 volte il trattamento minimo). La spesa maggiore è per i pensionati privati con una pensione non superiore ai 9mila euro annui.

La valutazione dei redditi.

Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche. La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima. Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell'anno in corso. Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento viene determinato dai redditi derivanti da prestazioni conseguite nello stesso anno (si tratta, in sostanza, delle pensioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione all'Inps e dai redditi diversi da pensione conseguiti nell'anno precedente).

Devo fare domanda

In linea generale la somma aggiuntiva viene attribuita automaticamente dall'Inps sulla mensilità di pensione di luglio ai pensionati che sono risultati in possesso dei requisiti reddituali sopra previsti e che alla data del 31 luglio hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni. Chi matura il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione viene attribuita in occasione del pagamento della pensione di dicembre. Si ricorda che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, del cd. incremento al milione previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001.

Milano, giugno 2017

a cura di Pia Balzarini e Emilio Didonè

Fnp Cisl pensionati Milano Metropoli

ISCRIVITI E FAI ISCRIVERE ALLA FNP CISL

**puoi godere dei benefici che offre la nostra tessera
accedere ai nostri servizi gratuiti e/o prezzi agevolati
godere delle convenzioni per ottenere sconti e altri vantaggi
partecipare a iniziative turistiche e culturali**

LA NOSTRA FORZA È ANCHE LA TUA FORZA